DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLO STATO GIURIDICO E SULL'ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 28

Attribuzioni del personale direttivo con funzioni ispettive

Gli impiegati delle carriere direttive con funzioni ispettive esercitano le attribuzioni che sono ad essi demandate dalle norme sul servizio di ispezione. Le disposizioni relative agli ispettori generali, contenute nell'art. 156 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano agli ispettori generali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Versione in vigore dal 26 marzo 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Estremi	Legge 27 febbraio 1958, n. 119
Titolo	II — Ordinamento delle carriere
Capo	I — Tabella organica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-particolari-sullo-stato-giuridico-e-sull-ordinamento/art-28-attribuzioni-del-personale-direttivo-con-funzioni-ispettive/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it